

Codice A1305A

D.D. 13 luglio 2016, n. 175

Comune di ONCINO (CN). Mutam. temp. di destin. d'uso con conc. con servitu' di cavidotto interrato e diritto di superficie per anni 15, eventualmente rinnovabili, alla "Unione Montana dei Comuni del Monviso", di porzioni di complessivi mq. 243 di terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 18 mapp. 1, 563 e strade, per installazione traliccio/ripetitore, in Loc. Saret, per finalita' pubbliche. Autorizzazione.

Vista l'istanza prot. n. 201 del 10.02.2016, con cui il Sindaco del Comune di ONCINO (CN), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa pluriennale e relativa costituzione di servitù di cavidotto interrato e di diritto di superficie a favore della "Unione Montana dei Comuni del Monviso", di porzioni di complessivi mq. 243 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 18 mapp. 1, 563 e strade, per consentire l'installazione di un traliccio/ripetitore, in Loc. Saret, per finalità pubbliche e i relativi lavori anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti dell'area oggetto di autorizzazione;

Vista la documentazione tecnica di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di ONCINO (CN), unitamente all'istanza ricevuta in data 16.02.2016, con prot. n. 1897/A1305A/2.140.20 nonché la documentazione integrativa inviata dallo stesso Comune con nota n. 1024 del 16.06.2016, ricevuta in data 21.06.2016 con prot. n. 6995/A1305A e dal Tecnico Incaricato Geom. Davide DECOSTANZI con nota del 22.06.2016, ricevuta in pari data a mezzo e-mail;

Vista la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16.11.2015 che richiede di autorizzare il rilascio della necessaria concessione amministrativa pluriennale, con relativa costituzione di servitù di cavidotto interrato e di diritto di superficie oggetto d'istanza, senza imposizione di canoni e/o corresponsione d'indennità a favore del Comune di ONCINO (CN) e a carico del futuro Concessionario, in quanto trattasi di installazione di manufatti al servizio e nell'interesse pubblico esclusivo della Collettività dello stesso Comune;

Considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio) nonché di questa Amministrazione, inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, si ritiene di poter autorizzare per anni 15, eventualmente rinnovabili a condizioni da stabilirsi, il rilascio della futura concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di cavidotto interrato e di diritto di superficie oggetto d'istanza, alle condizioni di cui al paragrafo precedente;

Considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo, con relativa costituzione di servitù di cavidotto interrato e di diritto di superficie in oggetto disponendo, per la parte economica, che NON sono dovuti dal Concessionario al Comune di ONCINO (CN), canoni e/o indennità per l'installazione del traliccio/ripetitore, in Loc. Saret, oggetto d'istanza, in quanto dette opere sono al servizio e nell'interesse pubblico esclusivo della Collettività dello stesso Comune, fermo l'obbligo di ripristino dell'area in argomento, per gli eventuali danni ambientali, al termine dei lavori di realizzazione e, per quanto necessario, dopo future eventuali manutenzioni e al termine o al decadere della concessione. Le opere realizzate

sull'area in argomento, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

Considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo di anni 15, eventualmente rinnovabili a condizioni da stabilirsi, di destinazione d'uso dell'area e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29 /09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di ONCINO (CN) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso delle porzioni di complessivi mq. 243 dei terreni comunali di uso civico in argomento, per darli in concessione alla "Unione Montana dei Comuni del Monviso", con relativa costituzione di servitù di cavidotto interrato e di diritto di superficie, per un periodo di anni 15, eventualmente rinnovabili a condizioni da stabilirsi, alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di ONCINO (CN) a mutare la destinazione d'uso delle porzioni di complessivi mq. 243 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 18 mapp. 1, 563 e strade, per darle in concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di cavidotto interrato e di diritto di superficie per anni 15, eventualmente rinnovabili a condizioni da stabilirsi, a favore della "Unione Montana dei Comuni del Monviso", per consentire l'installazione di un traliccio/ripetitore, in Loc. Saret, per finalità pubbliche e i relativi lavori anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti dell'area oggetto di autorizzazione;

che il Comune di ONCINO (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione, con relativa costituzione di servitù di cavidotto interrato e di diritto di superficie di cui all'istanza in argomento, che verrà stipulato con la "Unione Montana dei Comuni del Monviso", dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il futuro Concessionario, per poter correttamente operare sull'area in argomento, dovrà ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

l'area di Civico Demanio oggetto del presente provvedimento rimarrà gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09, con la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011 e con e con la L.R. n. 23/15. Inoltre, al termine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, detta area dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito. Un primo intervento di ripristino, dovrà essere realizzato subito, per quanto eventualmente necessario, al termine dei lavori di eventuali future manutenzioni;

la concessione in argomento (anni 15, eventualmente rinnovabili a condizioni da stabilirsi), con relativa costituzione di servitù di cavidotto interrato e di diritto di superficie, a favore della "Unione Montana dei Comuni del Monviso", inerente porzioni di complessivi mq. 243 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 18 mapp. 1, 563 e strade, sarà stipulata alle condizioni economiche di cui alla premessa e, più precisamente, senza imposizione di canoni e/o corresponsione d'indennità a favore del Comune di ONCINO (CN) e a carico del futuro Concessionario, in quanto trattasi di installazione di manufatti al servizio e nell'interesse pubblico esclusivo della Collettività dello stesso Comune, fatto salvo il diritto del Comune di richiedere un adeguato canone, nel caso d'installazione da parte del Concessionario, di ulteriori apparati ricetrasmittenti sul palo e nell'area autorizzata, per scopi commerciali;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di ONCINO (CN) dovrà destinare tutti gl'importi eventualmente percepiti in virtù della presente autorizzazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della sua popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, in caso d'installazione, da parte del Concessionario, di ulteriori apparati ricetrasmittenti sul palo e nell'area autorizzata per scopi commerciali, sono a totale carico di quest'ultimo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr. Marco PILETTA

Visto

IL DIRETTORE REGIONALE

D.ssa Laura BERTINO